

nel caso che il castello di Belgrado venisse in potere d'essi signori. Ad Enrico, come a seniore, spetterà il diritto di conferir feudi. Niuno dei due farà offesa o molesterà i dipendenti dell'altro. Le carte e documenti di comune interesse, che ora sono in mano di Giovanni Mainardo, siano deposti in luogo stabilito d'accordo, a disposizione d'ambi i fratelli. Circa i denari presi da Giovanni Mainardo ai sudditi di Enrico, decideranno innappellabilmente 4 giudici da eleggersi da essi signori. Enrico farà restituire certi beni ecclesiastici in *Zerzinach*. Quattro periti, eletti due da ciascuno dei conti, riferiranno, dopo sopralluogo, sull'appartenenza del castello di *Sbarzinih* (*Schwarzeneck*?) e si darà, vista la loro relazione, il suo a chi spetta. Circa le 32 marche pretese da Giov. Mainardo, questi esiga gli affitti di quei beni nei due anni venturi come Enrico gli ebbe nei due passati. Tutte le altre pretese dei due fratelli sono dichiarate non ammissibili e tacitate. Ogn'altra questione fra essi, o i loro sudditi sarà decisa dai 4 giudici eletti come nel n. 125. Si riservano gli altri diritti dei due conti e dei loro sudditi, appoggiati a documenti. Resta in vigore l'obbligo dei due conti della solidarietà nella difesa e conservazione dei loro stati e nelle relazioni con principi esteri; delle questioni relative sarà giudice la Signoria veneta. Quello dei conti che trasgredirà quanto sopra pagherà all'altro 20,000 duc., e le trasgressioni saranno giudicate da arbitri e in ultimo dalla detta Signoria (v. n. 125).

Fatto in *Lunz* (*Lienz*) nella *curia* di Gio. Mainardo. — Testimoni: *Anch Pulcrat* di *Lunz* cavaliere, Doringo di Mels, Giovanni Alram, Giovanni Crancer (o Crauter), Francesco de' Claricini e Giovanni Cucmaster. — Atti Giovanni Reguardati not. imp. e della cancelleria ducale e cancelliere del Contarini.

ALLEGATO: 1429, Ottobre 10. — Enrico palatino di Carintia, conte di Gorizia e del Tirolo, dichiara di conferire a Girolamo Contarini, oratore e rappresentante la veneta Signoria, i poteri e le facoltà di giudice arbitro in tutte le questioni vertenti fra esso conte e suo fratello Giovanni Mainardo e i costui sudditi, questioni consegnate al Contarini in nota scritta e sigillata; riservate le ragioni dei sudditi d'esso Enrico assenti, le quali dovranno essere denunziate entro due mesi e giudicate da 4 arbitri nominati due per ciascuno dai due fratelli, e non accordandosi i giudici, la veneta Signoria n'elegherà un quinto. Nell'istrumento dell'accordo sarà posto l'obbligo dei due fratelli di guarentire i vicendevoli stati e della solidarietà e mutua dipendenza nelle relazioni estere. E il presente sarà valevole solo in caso che Giov. Mainardo rilasci al Contarini eguali poteri.

Dato in *Lunz* (*Lienz*?).

125. — 1429, Ottobre 16. — c. 82 t.<sup>o</sup> — Enrico e Giovanni Mainardo palatini di Carintia, conti di Gorizia e del Tirolo, col consenso di Girolamo Contarini, eleggono Bernardo da Rabbata e Pietro *Murlini de Phalzem*, per parte del primo, e il cav. Francesco di Cormons e Marco not. di Gorizia per parte del secondo, a giudici arbitri di tutte le pretese che i sudditi dell'un conte avessero contro l'altro. Queste saranno consegnate, in iscritti sigillati, ai giudici entro due mesi, e giudicate entro altri 4. Non accordandosi i giudici nelle sentenze, la